



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 61/2018

LA GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

VISTO il decreto della Garante rep. n.126/2016, prot. n.1651 del 01.08.2016 con il quale, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n.112, sono stati predeterminati criteri e modalità per la concessione del patrocinio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale a favore di iniziative promosse da soggetti terzi, pubblici o privati;

VISTA la nota prot. AGIA n. 2041/2018 del 30 luglio 2018 con la quale Luca Nardi, Presidente dell’Associazione culturale Cor et Amor, ha richiesto all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale per l’iniziativa “Giornata nazionale dei giochi della gentilezza – 3° edizione”, che si terrà nei giorni 21 e 22 settembre 2018;

RITENUTA l’iniziativa su menzionata meritevole di particolare riconoscimento ed apprezzamento, avendo finalità di interesse generale strettamente attinenti alla missione istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il parere positivo della Dirigente dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, all’esito dell’istruttoria;

DECRETA

Articolo 1

1. È concesso il patrocinio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale a favore dell’iniziativa “Giornata nazionale dei giochi della gentilezza – 3° edizione”, promossa dall’Associazione culturale Cor et Amor, che si terrà nei giorni 21 e 22 settembre 2018;
2. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e non comporta benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 2

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa di cui all'articolo 1 sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza attraverso la notifica del presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate *“con il patrocinio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza”*.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per eventuali controlli.
6. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente decreto.

Roma, 08/08/2018

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.